Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — ROMA - Giovedì, 9 marzo 1933 - ANNO XI — **Numero 57**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 2039.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 . . . . . Pag. 974

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2040.
Ordinamento delle Direzioni e Sezioni dei servizi di Commissariato militare marittimo e norme per il loro funzionamento. Pag. 974

1933

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 124.
Radiazione della Regia cisterna « Giglio » dal quadro del Regio naviglio . . . . . Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Costanzo Francesco . . . Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un appezzamento di terreno donato dal comune di Arezzo Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa agraria « Santa Maria del Carmine » di Preturio di Montoro Inferiore (Avellino) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656 . . . . . Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 987

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna) e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 987

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.
Conferma in carica del commissario governativo della Cassa rurale di Meldola (Forlì) . . . . . Pag. 987

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1932.
Determinazione delle aliquote dei contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo posti a carico delle imprese industriali e agricole per l'anno 1933 . . . . . Pag. 987

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 988

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni . . Pag. 992

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel dicembre del 1930 . . . . . Pag. 992

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Costanza » di Milano . . . . . . Pag. 994

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Unificazione degli uffici del Consorzio di bonifica di Serbariu ricadente nella regione del Basso Sulcis . . . . . . Pag. 994

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Pero ed Alpicella » in provincia di Savona . . . . Pag. 994

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Giardini » in provincia di Cosenza . . . . Pag. 994

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Vaso Bogolella » in provincia di Brescia . . . . Pag. 995

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 995

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento . . . . Pag. 995

Diffida per smarrimento di ricevute di interessi su titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 995

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:

Varianti al concorso bandito per due posti di direttore di Regia scuola agraria media . . . . Pag. 995

Varianti al concorso bandito per 11 posti di censore di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie . Pag. 996

Concorso alla borsa di studio « William Ramsay » in Inghilterra per l'anno accademico 1933-34 . . . . Pag. 996

Avviso di rettifica . . . . Pag. 996

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 9 MARZO 1933-XI.

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile dei prezzi n. 3.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n 2039.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2040.

Ordinamento delle Direzioni e Sezioni dei servizi di Commissariato militare marittimo e norme per il loro funzionamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. Marina e sue successive modificazioni, e, tra queste, segnatamente l'art. 19 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792;

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa alla riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. Marina e sue successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni; e segnatamente l'art. 646;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2565, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle RR. navi della R. Marina e sue successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, per il riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè il R. decreto 25 maggio 1899, n. 190, per il riscontro suddetto ai magazzini e stabilimenti della R. Marina;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1906, n. 85, che approva il regolamento per il servizio ad economia delle sussistenze della R. Marina;

Visto il R. decreto 12 settembre 1909, n. 660, relativo al servizio di cassa delle direzioni e sottodirezioni di commissariato M. M.;

Visto il R. decreto 16 luglio 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici territoriali della R. Marina;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina, il quale ha dato ad unanimità parere in massima favorevole;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina, d'accordo col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

È approvato l'annesso ordinamento delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 131. — MANCINI.

Ordinamento delle Direzioni e Sezioni dei servizi di Commissariato militare marittimo e norme per il loro funzionamento.

TITOLO I

GENERALITÀ — ORDINAMENTO.

Istituzione delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato.

1. — Nelle sedi di comando in capo di dipartimento, comando militare marittimo, o comando di marina sono istituite, secondo la rispettiva importanza, direzioni o sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo, con le attribuzioni indicate nei seguenti articoli.

Nella sede di Pola è istituita la direzione dei servizi e degli opifici di Commissariato M. M., avente le attribuzioni di cui al successivo art. 3.

Attribuzioni delle direzioni di commissariato.

2. — Le direzioni di commissariato militare marittimo provvedono:

a) alla costituzione, aumento, diminuzione e retrodazione del fondo scorta per le RR. Navi e per gli Enti a terra della R. Marina;

b) alla reintegrazione dei fondi scorta delle RR. Navi ed Enti a terra predetti;

c) a fornire le somme occorrenti alle stazioni semaforiche, di vedetta, radiotelegrafiche e similari in armamento temporaneo;

d) al pagamento degli stipendi e degli altri assegni agli ufficiali ed alla liquidazione e pagamento delle indennità di viaggio e missione agli ufficiali e agli impiegati civili;

e) alla tenuta e liquidazione dei conti individuali degli ufficiali debitori verso l'Amministrazione dello Stato o altri Enti riconosciuti, indicati dal Ministero;

f) alla somministrazione dei fondi per il pagamento delle competenze e spese varie del personale lavorante;

g) alla liquidazione e sistemazione delle operazioni relative ai servizi dei risparmi, dei vaglia e dei buoni postali fruttiferi, per il personale delle RR. Navi e degli Enti a terra della Regia Marina, all'estero ed in colonia;

h) alla tenuta delle contabilità ed alla resa dei conti per gli ordini di accreditamento ricevuti sui capitoli del bilancio della Marina ed eventualmente sui bilanci di altri ministeri;

i) agli acquisti in economia di viveri, vestiario e materiali di propria competenza e al relativo pagamento;

k) alla ricezione, custodia e distribuzione dei viveri, del vestiario e dei materiali di propria competenza;

l) alla gestione dei laboratori di produzione e trasformazione dei generi e materiali predetti;

m) alla conservazione e distribuzione degli stampati;

n) alla tenuta dei ruoli del personale borghese abilitato al servizio delle mense di bordo;

o) alla raccolta delle notizie interessanti i servizi di commissariato, specialmente per quanto riguarda la produzione industriale e l'andamento dei mercati, per i generi ed i materiali di propria competenza;

p) ad ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo, in conformità dell'art. 31 lettera *i*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. Marina.

Attribuzioni della direzione dei servizi e degli opifici di commissariato M. M. di Pola.

3. — La direzione dei servizi e degli opifici di commissariato M. M. di Pola provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei vari laboratori da essa dipendenti e dei servizi di commissariato M. M. della sede.

Attribuzioni delle sezioni dei servizi di commissariato.

4. — Le sezioni dei servizi di commissariato M. M. hanno le medesime attribuzioni delle direzioni, ad eccezione della costituzione, aumento, diminuzione e retrodazione del fondo scorta delle RR. navi e degli enti a terra della R. Marina, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, e di quei servizi che verranno determinati dal Ministero.

Dipendenza.

5. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. dipendono dal comando in capo di dipartimento, comando militare marittimo o comando di marina della sede, ma corrispondono direttamente col Ministero e ne ricevono istruzioni, per quanto riguarda i servizi tecnici, amministrativi e contabili loro affidati, salvo per quanto riguarda argomenti di notevole importanza, per i quali dovrà seguirsi il tramite gerarchico.

I comandi suddetti hanno però facoltà di impartire alla dipendente direzione o sezione dei servizi di commissariato tutti gli ordini che giudicano necessari, salvo a riferirne al Ministero.

Personale addetto alle direzioni di commissariato.

6. — Alle direzioni di commissariato M. M. sono destinati:

a) un colonnello commissario, direttore di commissariato M. M.;

b) un tenente colonnello commissario, vice direttore;

c) tenenti colonnelli o maggiori commissari, capi reparto;

d) un maggiore o capitano commissario, perito in merceologia, direttore del gabinetto merceologico, ed

uno o più ufficiali inferiori commissari periti in merceologia, addetti al gabinetto stesso;

e) ufficiali superiori ed inferiori commissari, periti in merceologia, per la direzione e l'esercizio dei laboratori di produzione e trasformazione, dove esistono;

f) ufficiali commissari, per i servizi dei reparti, per il comando del «Distaccamento sussistenze» e per la segreteria della direzione;

g) ufficiali del C. R. E. M. consegnatari di magazzino tanti quanti sono i magazzini e coadiutori dei medesimi;

h) ufficiali del C. R. E. M. addetti ai reparti;

i) impiegati civili, della categoria gestori di cassa e di magazzino, per la gestione della cassa della direzione e del magazzino consumi, dotazioni di mensa e casermaggio;

k) impiegati civili delle categorie «personale d'ordine dei RR. arsenali» e «personale d'ordine dei magazzini militari», per la tenuta delle scritture contabili e l'esercizio dei magazzini;

l) sottufficiali e militari del C. R. E. M.;

m) personale salariato per la lavorazione, il maneggio ed eventualmente la custodia dei materiali e dei generi di propria competenza.

Personale addetto alla direzione dei servizi e degli opifici di Pola.

7. — Alla direzione dei servizi e degli opifici di Pola sono destinati:

a) un colonnello commissario, direttore;

b) un tenente colonnello vice-direttore e capo del reparto amministrativo:

c) un tenente colonnello capo del reparto tecnico-amministrativo dei servizi di commissariato (sussistenza, vestiario, materiali);

d) un tenente colonnello o maggiore commissario perito, capo del reparto opifici;

e) ufficiali di commissariato periti, di grado non superiore a maggiore, addetti ai laboratori;

f) ufficiali del C. R. E. M. consegnatari dei magazzini, tanti quanti sono i magazzini;

g) sottufficiali e militari del C. R. E. M.;

h) impiegati civili della categoria «personale d'ordine dei R.R. arsenali» addetti alle scritturazioni.

i) personale salariato per la lavorazione, il maneggio ed eventualmente la custodia dei materiali e dei generi di propria competenza.

Personale addetto alle sezioni dei servizi di commissariato.

8. — Alle sezioni dei servizi di commissariato M. M. sono destinati:

a) un tenente colonnello commissario: capo della sezione dei servizi di commissariato M. M.;

b) tenenti colonnelli o maggiori commissari, capi reparto;

c) un maggiore o capitano commissario perito in merceologia, direttore del gabinetto merceologico, ed eventualmente uno o più ufficiali inferiori commissari periti in merceologia, addetti al gabinetto stesso;

d) ufficiali superiori ed inferiori commissari periti in merceologia, per la direzione e l'esercizio dei laboratori di produzione e trasformazione, dove esistono;

e) ufficiali commissari per i servizi dei reparti e per il comando del «Distaccamento sussistenze»;

f) un ufficiale del C. R. E. M., ufficiale pagatore;

g) ufficiali del C. R. E. M. consegnatari di magazzino;

h) un impiegato civile, della categoria «gestori di cassa e di magazzino», od un ufficiale del C. R. E. M. consegnatario del magazzino consumi, dotazioni di mensa e casermaggio;

i) impiegati civili delle categorie «personale d'ordine dei RR. arsenali» e «personale d'ordine dei magazzini militari» per la tenuta delle scritture contabili e l'esercizio dei magazzini;

l) sottufficiali e militari del C. R. E. M.;

m) personale salariato per la lavorazione, il maneggio ed eventualmente la custodia dei materiali e dei generi di propria competenza.

Costituzione delle direzioni di commissariato.

9. — Le direzioni di commissariato M. M. sono costituite come segue:

1° reparto: servizi amministrativi e di cassa;

2° reparto: servizio tecnico-amministrativo delle sussistenze e del vettovagliamento;

3° reparto: servizio tecnico-amministrativo del vestiario e dell'equipaggiamento;

4° reparto: servizio tecnico-amministrativo dei materiali consumabili, del casermaggio e delle dotazioni di mensa;

ufficio di segreteria;

gabinetto merceologico;

magazzini.

Costituzione della direzione dei servizi e degli opifici di commissariato M. M. di Pola.

10 — La direzione dei servizi e degli opifici di commissariato M. M. di Pola è costituita come segue:

1° reparto: servizi amministrativi e di cassa.

2° reparto: servizi tecnico-amministrativi degli approvvigionamenti; conservazione e distribuzione dei generi e materiali vari.

3° reparto: servizi tecnico-amministrativi dei vari laboratori dell'opificio e cioè:

calzaturificio;

maglificio;

calzificio;

ufficio di segreteria;

gabinetto merceologico.

Costituzione delle sezioni dei servizi di commissariato.

11. — Le sezioni dei servizi di commissariato M. M. sono costituite come appresso:

1° reparto: servizi di segreteria, amministrativi e di cassa;

2° reparto: servizi tecnico-amministrativi degli approvvigionamenti, conservazione e distribuzione dei generi e materiali vari;

gabinetto merceologico.

Istituzione dei laboratori di produzione e trasformazione.

12. — Il Ministero determina quali laboratori di produzione e trasformazione debbono funzionare presso le direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo.

Direttori e capi delle sezioni dei servizi di commissariato.

13. — I direttori e capi sezione dei servizi di commissariato dipendono direttamente dal comandante in capo di dipartimento, comandante militare marittimo o comandante di marina della sede.

Sovraintendono ai servizi di commissariato nella rispettiva giurisdizione e ne rispondono personalmente.

Fanno parte della commissione di difesa.

Propongono ai predetti comandanti gli ufficiali commissari che debbono far parte di commissioni o eseguire ispezioni o inchieste ordinate dai comandanti stessi e quelli che debbono assumere l'incarico di capo servizio di navi in disponibilità o di gruppi amministrativi.

Curano la istruzione degli ufficiali commissari della sede, dando impulso ai loro studi ed ordinando conferenze, cui presiedono, su argomenti professionali o di cultura generale che possano interessare la Marina.

Sostituzione temporanea dei Direttori e dei Capi sezione dei servizi di Commissariato.

14. — I direttori di commissariato M. M. sono sostituiti, in caso di assenza, dal vice direttore.

In caso di contemporanea assenza del direttore e del vice direttore, li sostituisce l'ufficiale del corpo di commissariato M. M. più elevato in grado o più anziano delle sede.

I capi sezione dei servizi di commissariato M. M. sono sostituiti, in caso di assenza, dall'ufficiale del Corpo di commissariato M. M. più elevato in grado o più anziano della sezione.

Vice direttore di commissariato.

15. — Il vice direttore di commissariato M. M. coadiuva il direttore nel disimpegno delle sue mansioni ed esercita le funzioni di servizio stabilite dal presente ordinamento e quelle che gli vengono delegate dal direttore.

Surroga il direttore in caso di assenza, restando a sua volta sostituito nella carica dall'ufficiale del Corpo di commissariato M. M. di maggior grado od anzianità destinato alla direzione.

Segretario della direzione.

16. — L'ufficiale commissario, segretario della direzione di commissariato M. M., dipende direttamente dal direttore.

Per quanto però concerne il servizio generale d'ordine interno e quello dei valori in arrivo, prende ordini dal vice direttore.

Ufficiali capi reparto.

17. — I capi dei reparti delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. curano e sorvegliano il funzionamento del servizio pel ramo cui sono preposti, rispondendone verso il direttore o capo sezione.

I capi dei reparti tecnico-amministrativi, in particolare, invigilano sulla regolarità della gestione dei laboratori e magazzini dipendenti, sulla buona conservazione dei generi e materiali, sulla esistenza delle dotazioni prescritte e rappresentano al direttore o capo sezione le necessità di approvvigionamento.

I capi reparto sono sostituiti, in caso di assenza, dall'ufficiale commissario dipendente di maggior grado o anzianità o da altro ufficiale commissario, destinato dal direttore o capo sezione.

18. — L'ufficiale capo reparto degli opifici di commissariato M. M. di Pola presiede e sovraintende alla esecuzione tecnica dei lavori.

Ufficiali commissari periti.

19. — L'ufficiale commissario perito in merceologia, direttore del gabinetto merceologico, dipende direttamente dal direttore o dal capo della sezione dei servizi di commissariato M. M. - Egli esegue le analisi e le perizie dei generi e materiali o le affida agli ufficiali periti dipendenti.

Gli ufficiali commissari periti in merceologia, addetti al gabinetto, eseguono le analisi e perizie che vengono loro affidate e ne rispondono, compilano la relazione di ognuna e ne prendono nota in apposito giornale, tenuto sotto la vigilanza del direttore del gabinetto.

Sono altresì destinati a coadiuvare i capi dei reparti tecnico-amministrativi delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato nelle mansioni ad essi assegnate ed invigilano, sotto gli ordini del capo reparto, alla buona conservazione delle derrate, delle stoffe e degli effetti di corredo e dei materiali custoditi nei magazzini, ferma restando la responsabilità del consegnatario.

Gli ufficiali periti sono inoltre incaricati della direzione dei frigoriferi e dei laboratori di produzione e trasformazione di cui all'art. 12 (panifici, molini, sartorie, ecc.) e della istruzione tecnica del personale della specialità sussistenze.

Agli ufficiali commissari periti destinati presso gli opifici del commissariato a Pola e preposti ai vari laboratori di produzione, oltre alle analisi e perizie spettano il sindacato sull'impiego dei materiali e della mano d'opera e la vigilanza per l'ordine e la disciplina nei luoghi di lavoro, sotto la diretta sorveglianza del capo reparto.

Comandante del distaccamento.

20. — Un ufficiale inferiore commissario, destinato dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M., è incaricato del comando del «Distaccamento sussistenze» della direzione o sezione. Detto ufficiale ha, in massima, altra destinazione di servizio presso la direzione o sezione dei servizi di commissariato M. M.

Egli vigila sulla disciplina del personale e ne regola il servizio in conformità degli ordini del direttore o del capo sezione.

Sorveglia che il vestiario del personale dipendente sia tenuto con cura e sia di foggia regolamentare.

È responsabile del servizio viveri del distaccamento.

Propone al vice direttore o capo sezione le punizioni disciplinari per i militari del C. R. E. M.

Se il distaccamento ha amministrazione autonoma, ha le attribuzioni e le responsabilità determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle RR. navi.

Gestore di cassa e ufficiale pagatore.
Consegnatari di magazzino.

21. — I gestori di cassa e gli ufficiali pagatori provvedono al servizio di cassa della direzione o sezione dei servizi di commissariato M. M.

Gli ufficiali consegnatari ed i gestori di magazzino assumono in custodia i generi ed i materiali, ne curano la conservazione e la distribuzione.

Tutti i suddetti agenti contabili dipendono direttamente dal capo del reparto competente e rendono il conto giudiziale nei casi determinati dalle vigenti disposizioni.

In caso di assenza o impedimento sono sostituiti nei modi prescritti dall'art. 183 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; ove debbasi destinare il gerente di ufficio, vi provvede il comandante in capo di dipartimento, comandante militare marittimo o comandante di marina su proposta del direttore o capo sezione dei servizi di commissariato.

Cambio del personale dirigente.

22. — In caso di cambiamento del titolare di una direzione o sezione dei servizi di commissariato M. M. è compilato un verbale di cessione della carica, in cui si fanno risultare la ricognizione effettiva del fondo di cassa, la situazione generica di tutti i servizi, le più importanti pratiche in corso e la consegna dell'archivio riservatissimo.

Nei casi di cambiamento del vice direttore si procede analogamente, eccezion fatta per quanto riguarda la consegna dell'archivio riservatissimo.

Nei cambiamenti dei capi reparto e dei direttori dei gabinetti merceologici si provvede alla consegna del servizio e se ne redige verbale.

Personale militare, impiegati civili e personale salariato.

23. — Il personale militare e gli impiegati civili destinati alle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. ed i salariati assunti in servizio presso detti enti sono ripartiti, dal direttore o capo sezione, fra i riparti, i laboratori e magazzini e gli uffici dipendenti.

I militari del C. R. E. M. dipendono disciplinarmente dal comandante del distaccamento, e per quanto riguarda l'esecuzione dei servizi cui sono addetti, dagli ufficiali preposti ai servizi stessi.

TITOLO II.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CASSA.

CAPO I.

SERVIZIO DI CASSA.

Cassa corrente e cassa di riserva.

24. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato hanno due casse, una corrente ed una di riserva.

La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per gli incassi e per i pagamenti ed in essa non può tenersi se non quanto si presume necessario per i bisogni della giornata. Al termine delle operazioni giornaliere non può custodirsi in cassa corrente somma eccedente L. 25.000 per le direzioni e L. 10.000 per le sezioni dei servizi di commissariato.

La cassa di riserva è destinata alla custodia dei fondi eccedenti il bisogno giornaliero e di ogni altro titolo e valore. Essa è munita di tre serrature a congegni differenti; le chiavi, con i relativi duplicati, sono custodite ripartitamente dai responsabili di cassa, i quali non possono scambiarsele.

Responsabili di cassa.

25. — Sono responsabili della cassa di riserva:

a) presso le direzioni, il vice direttore, il capo del reparto amministrativo, o in mancanza l'ufficiale di commissariato M. M. di maggior grado o anzianità del reparto stesso, ed il gestore di cassa;

b) presso le sezioni, il capo sezione, il capo del reparto amministrativo e l'ufficiale pagatore.

Responsabilità dei gestori di cassa.

26. — I gestori di cassa, oltre che della loro gestione personale, rispondono dell'operato dei fiduciari o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, indipendentemente dall'approvazione della loro assunzione da parte delle Autorità militari marittime. Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza che sull'opera di detto personale viene direttamente esercitata da funzionari della direzione di commissariato.

Deficenze e perdite di denaro.

27. — Nel caso che si verifichino deficienze o perdite di danaro, il direttore o capo sezione dei servizi di commissariato riferisce al Comandante in Capo o Comandante M. M. o Comandante Marina, il quale nomina apposita commis-

sione, che procede agli accertamenti delle responsabilità, riferendone con verbale motivato. Il verbale, munito del parere del direttore o capo sezione, viene trasmesso al Ministero, che, se del caso, nomina apposita commissione d'inchiesta per i maggiori accertamenti eventualmente ritenuti necessari.

Resta a cura del Ministero, determinate le responsabilità, di ordinare gli addebiti a carico dei responsabili e di procedere, in caso di mancato pagamenro, alla denunzia del danno alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, per l'istituzione del giudizio di responsabilità ed allo svolgimento delle pratiche necessarie per il ripianamento dell'ammanco, a carico dell'apposito capitolo del bilancio.

Quanto sopra, indipendentemente dalle pratiche da svolgersi coi comandi territoriali per i provvedimenti di carattere disciplinare e per l'eventuale denunzia all'Autorità giudiziaria.

Sicurezza delle casse.

28. — I direttori e capi sezione dei servizi di commissariato M. M. provvedono alla sicurezza delle casse della direzione o sezione provocando, ove occorra, disposizioni dal comando della sede.

Registri di cassa e libretto di riscossione.

29. — Tanto per la cassa di riserva che per quella corrente è tenuto un registro di entrata ed uscita.

Il registro della cassa di riserva è custodito nella cassa stessa. Le registrazioni delle introduzioni e delle estrazioni di fondi da detta cassa debbono essere convalidate con la sottoscrizione dei responsabili di essa.

È tenuto altresì in cassa di riserva il registro dei titoli, documenti e valori in deposito.

Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo sono provviste di un libretto di riscossione, che deve essere presentato agli agenti pagatori perchè vi registrino i pagamenti effettuati, convalidando l'iscrizione con la firma ed il bollo di ufficio.

Delegazione a riscuotere.

30. — I responsabili di cassa delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato possono, sotto la loro responsabilità, delegare a riscuotere uno o più ufficiali.

Per somme eccedenti L. 25.000 i delegati debbono essere almeno due.

Operazioni e rapporto di cassa.

31. — Nessuna operazione di cassa può essere eseguita se non per ordine scritto del direttore o capo sezione, da impartirsi nel modo prescritto.

Per i versamenti ricevuti dalle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M., sono rilasciate quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, firmate dal gestore di cassa o dall'ufficiale pagatore e munite del visto del vice direttore o del capo sezione.

Il gestore di cassa o l'ufficiale pagatore compilano giornalmente il rapporto delle operazioni compiute, dal quale risulti la situazione delle due casse, e lo presentano, corredato dai titoli di introito e di pagamento, al vicedirettore o al capo sezione, al quale ne compete il controllo.

Capo II.

Servizio del fondo scorta.

Ripartizione delle RR. navi e degli enti a terra fra le varie direzioni di commissariato.

32. — La ripartizione delle RR. Navi e l'iscrizione degli enti a terra fra le varie direzioni di commissariato per le operazioni inerenti alla costituzione, aumento, diminuzione e retrodazione del fondo scorta sono fatte dal Ministero della Marina, il quale provvede altresì a determinare la misura del fondo scorta per ogni singola R. Nave od Ente a terra nei limiti della somma annualmente stanziata in bilancio.

Operazioni relative al fondo scorta.

33. — Le direzioni di commissariato M. M. provvedono alle operazioni inerenti al fondo scorta delle RR. Navi e degli Enti a terra e rendono conto dei fondi messi a loro disposizione, a norma delle vigenti disposizioni.

Qualora una direzione o sezione dei servizi di commissariato M. M. debba, per ragioni di urgenza, costituire o completare il fondo scorta di una nave o di un ente a terra, iscritti per questo servizio ad altra direzione di commissariato, vi provvede mediante anticipazione in conto sospeso, contro rivalsa sulla direzione competente.

Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M., che ricevono somme per retrodazione o riduzione del fondo scorta di navi od enti iscritti per detto servizio ad altra direzione di commissariato, rimettono tali somme alla direzione competente.

Rimborso delle spese mensili.

34. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. provvedono, per le navi e gli enti ad esse assegnati, al rimborso mensile delle spese, contabilizzandole a carico delle anticipazioni ricevute ovvero chiedendone il rimborso alle autorità competenti od agli enti tenuti a provvedervi.

Le direzioni e sezioni che rimborsano mensilmente le spese a navi od enti che ricevettero il fondo scorta da altra direzione inviano alla direzione competente, al passaggio in disponibilità o in disarmo delle navi ed alla cessazione degli Enti a terra, l'importo delle spese non reintegrate, nonchè la rimanenza in contanti costituenti in totale il fondo scorta assegnato all'Ente od alla Nave.

Capo III.

Rifornimento fondi - Operazioni di cassa.

Rifornimento fondi.

35. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato sono, in massima, rifornite di fondi, per far fronte alle spese di loro competenza e pel rimborso di quelle sostenute

dalle RR. navi e dagli enti a terra muniti di fondo scorta, mediante ordini di accreditamento sui capitoli del bilancio della marina ed eventualmente sui bilanci di altri ministeri.

Pagamento degli assegni agli ufficiali.

36. — Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni agli ufficiali è effettuato mediante i documenti prescritti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle RR. Navi, i quali vengono previamente autenticati dal direttore, o capo sezione dei servizi di commissariato e sono, a pagamento effettuato, riepilogati ed allegati ad un unico mandato che, emesso pel complessivo importo, viene dal gestore di cassa o dall'ufficiale pagatore portato in esito nel rapporto giornaliero.

Pagamento delle competenze e spese varie personale lavorante.

37. — Per le competenze e spese varie del personale lavorante degli arsenali e stabilimenti di lavoro della R. Marina vengono emessi dal competente ufficio di ragioneria i prescritti certificati per la somministrazione dei fondi, firmati dal capo di detto ufficio e vistati — per l'ammissione a pagamento — dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M.

Mandati di introito e di pagamento, e versamenti.

38. — Tutte le operazioni di cassa, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 36 e 37, vengono ordinate mediante mandati di introito o di pagamento firmati dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M.

Gli introiti che affluiscono nelle casse della R. marina in conseguenza di cessioni a pagamento, di vendite di materiali fuori uso o per qualsiasi altro motivo, debbono essere versati in tesoreria, normalmente al termine di ogni mese, o immediatamente quando tali introiti raggiungono nel loro complesso l'ammontare di L. 20.000.

Capo IV.

Contabilità.

Ordini di registrazione.

39. — Le operazioni contabili che implicano passaggio di partite fra i vari conti, senza dar luogo a movimenti di cassa, sono disposte mediante ordini di registrazione, sottoscritti dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato.

Giornale di contabilità.

40. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. tengono il giornale di contabilità, nel quale debbono registrarsi, per ordine progressivo, le operazioni di introito o di spesa e quelle derivanti da ordini di registrazione, tenendosi separati i conti degli introiti e delle spese in valuta aurea e delle operazioni in sospeso.

Giornalmente deve chiudersi nel giornale di contabilità il conto di cassa per la determinazione della rimanenza.

Conti correnti.

41. — Le operazioni effettuate, sia per movimenti effettivi di cassa che per partite di giro, sono altresì registrate in appositi registri di conto corrente separatamente per ogni capitolo del bilancio e per ogni categoria di operazioni in sospeso.

Bilanci di verificazione e note illustrative.

42. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. chiudono trimestralmente i registri di conto corrente determinando gli sbilanci e compilano il bilancio di verificazione, per controllare che la differenza tra il totale degli sbilanci a debito e a credito corrisponda alla rimanenza del conto cassa risultante dal giornale di contabilità.

Allo scadere dell'esercizio finanziario vengono altresì compilate note illustrative, per dar ragione delle singole partite costituenti gli sbilanci attivi e passivi dei conti sospesi.

Copia del bilancio dell'ultimo trimestre dell'esercizio e copie delle note illustrative degli sbilanci vengono rimesse al Ministero per il controllo.

Rendiconti degli ordini di accreditamento.

43. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato rendono conto degli ordini di accreditamento:

a) mensilmente per quelli relativi alle spese che le RR. Navi e gli enti a terra provvisti di fondo scorta debbono comprendere nel modello A di cui all'art. 190 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle RR. navi;

b) trimestralmente per quelli relativi ad ogni altro titolo, comprese le spese di mano d'opera dei RR. arsenali e stabilimenti di lavoro. Tuttavia i conti saranno resi senza attendere la fine del trimestre, quando gli accreditamenti concessi vengano normalmente esauriti prima.

I rendiconti di cui alla lettera *a*) debbono essere trasmessi al Ministero della marina entro il 40° giorno successivo al mese cui le spese si riferiscono; quelli di cui alla lettera *b*) entro il 30° giorno successivo alla fine del trimestre, o del periodo più breve di cui alla stessa lettera *b*), alla Ragioneria dipartimentale.

TITOLO III.

SERVIZI DELLE SUSSISTENZE E DEL VESTIARIO.

Capo I.

Generalità - Approvvigionamento.

Generalità.

44. — I servizi delle sussistenze e del vestiario comprendono:

a) l'acquisto, conservazione, trasformazione, distribuzione e riutilizzazione dei generi vari ed accessori relativi e la liquidazione dei conti che li riguardano;

b) la gestione e direzione dei laboratori di trasformazione e di riattamento e la vigilanza sugli stabilimenti pri-

vati che lavorano per conto dei servizi delle sussistenze e del vestiario della R. Marina;

c) la provvista e l'impiego dei materiali di dotazione e di consumo occorrenti per detti laboratori e per i magazzini;

d) l'amministrazione del personale salariato adibito ai laboratori e magazzini.

Forniture e lavori.

45. — Agli acquisti delle derrate, delle stoffe, degli effetti di corredo, delle materie prime e dei materiali e macchinari occorrenti per il rifornimento ed esercizio dei magazzini e per il funzionamento dei laboratori di produzione e trasformazione, come pure alla esecuzione di lavori da affidarsi alla industria privata, è provveduto, di regola, mediante contratti stipulati dalla Amministrazione della marina o da altra Amministrazione dello Stato, cui ne sia affidato l'incarico per tutte le Forze Armate, a seguito di pubblici incanti, di licitazione o trattativa privata ovvero di appalto-concorso, secondo le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e secondo le speciali disposizioni per i contratti delle Amministrazioni Militari.

Qualora, per essere andati deserti gl'incanti, o per inadempienza dei provveditori od imprenditori o per impreviste necessità militari, vi sia urgenza di procedere alle provviste od ai lavori, ovvero quando per la specialità dell'acquisto o dell'opera, o per la necessità delle lavorazioni, o per le condizioni dei mercati, non sia possibile o conveniente la stipulazione dei contratti nelle forme ordinarie, il Ministro della Marina dispone, mediante decreto motivato da allegarsi agli atti della liquidazione di spesa, che le provviste o i lavori abbiano luogo in economia ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

I direttori e capi sezione di Commissariato hanno facoltà di provvedere a piccole spese, senza la preventiva autorizzazione ministeriale, fino al limite di L. 2000, ma non possono oltrepassare e assegnazioni di fondi loro fatte dal Ministero per tale titolo.

Procedimento per i servizi in economia.

46. — Per le forniture ed i lavori ad economia, quando la spesa superi le lire duemila, i direttori ed i capi sezione dei servizi di Commissariato esperimentano una gara privata fra il maggior numero di ditte o di persone da essi ritenute idonee. Qualora la gara sia andata deserta, provvedono in amministrazione e possono provvedere rivolgendosi ad una determinata ditta o persona, quando la specialità o l'urgenza della fornitura o del lavoro siano tali da rendere ciò necessario.

In caso di necessità o di notevole convenienza economica per l'Amministrazione, il Ministero può ordinare che all'acquisto si proceda direttamente sui luoghi di produzione. Tale procedimento può essere anche autorizzato in caso di urgenza, dai comandanti in capo di dipartimento, comandanti militari marittimi o comandanti di marina, che devono però informare prontamente il Ministero.

Agli acquisti diretti sui luoghi di produzione provvede una commissione di tre ufficiali, nominata dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M.

Collaudi.

47. — I generi ed i materiali presentati dai fornitori ed i lavori eseguiti dagli imprenditori sono collaudati da apposita commissione ordinaria di collaudo, nominata dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato e composta di tre ufficiali commissari, di cui uno, possibilmente ufficiale superiore, presidente, ed un altro perito. Il consegnatario di magazzino nella cui gestione rientrano i materiali collaudati, assiste alle sedute della commissione suddetta per ricevere in consegna i materiali già collaudati e presenziare all'accertamento delle quantità accettate.

Per i collaudi di macchinari, la commissione è composta di due ufficiali commissari, dei quali uno, possibilmente ufficiale superiore, presidente, e di un ufficiale inferiore del Genio Navale o, in mancanza, di un ufficiale del C. R. E. M. di adatta categoria, destinato dal comando della sede.

Le cose acquistate direttamente sui luoghi di produzione sono collaudate dalla commissione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 46, sul luogo di acquisto per quanto concerne la qualità e in detto luogo ovvero nei locali dell'amministrazione, a seconda sia convenuto col fornitore, per quanto riguarda l'accertamento quantitativo.

Le perizie occorrenti per i collaudi sono eseguite da ufficiali del corpo di commissariato M. M., periti in merceologia; eccezionalmente, quando necessario, da ufficiali di altri corpi della R. Marina.

Accettazione, rifiuto e rivedibilità dei generi e materiali.

48. — Ultimato il collaudo delle robe presentate dai fornitori e dei lavori dagli stessi eseguiti, sarà proceduto alla accettazione o al rifiuto.

Gli effetti di vestiario che risultano con imperfezioni di lieve entità possono essere dichiarati rivedibili quando si giudichi che possano essere portati alle condizioni prescritte.

I motivi di rifiuto di robe provviste su contratti comuni ad altre sedi della R. Marina o ad altre forze armate sono comunicati per conoscenza a tutte le autorità interessate nel contratto.

Ugualmente sono partecipati all'autorità sanitaria comunale i risultati di perizia delle derrate alimentari rifiutate, quando esse, in base alle norme di legge in materia, debbano ritenersi nocive alla salute pubblica.

Collaudi in appello.

49. — Contro il giudizio delle commissioni ordinarie di collaudo i fornitori possono appellarsi alle commissioni superiori di collaudo.

Per le stoffe, per gli effetti di corredo e per le materie prime occorrenti per i laboratori di trasformazione del vestiario, il giudizio di appello spetta alla commissione centrale dei collaudi in appello, di cui al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118.

Per le provviste di viveri, ove il fornitore intenda appellarsi contro il giudizio della commissione ordinaria di collaudo, dovrà presentare il relativo ricorso, tramite la direzione o sezione dei servizi di commissariato, al comando in capo del dipartimento, al comando militare marittimo, o al comando marina da cui essa dipende.

Le dette autorità nomineranno, per la soluzione della controversia, una commissione di ufficiali estranei al precedente giudizio, composta del direttore o capo sezione dei servizi di commissariato, di un ufficiale di vascello e di un ufficiale commissario, perito in merceologia, membro e segretario.

Per le provviste di macchinari e materiali la commissione superiore è nominata di volta in volta dal predetto comando ed è composta come innanzi, con la variante che invece dell'ufficiale di vascello ne fa parte un ufficiale del genio navale.

Ove per deficienza di ufficiali dette commissioni superiori non possano essere composte come innanzi indicato, il suddetto comando vi provvede in maniera per quanto possibile analoga, fermo restando in tre il numero dei componenti. Non possono far parte della commissione superiore ufficiali che abbiano partecipato alla commissione ordinaria che pronunciò il rifiuto.

Fanno eccezione alle norme preindicate i reclami dei fornitori avverso il rifiuto di carne fresca o congelata, di bestiame o di pane fresco, il cui giudizio di appello compete esclusivamente al direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M.

Liquidazione e pagamenti.

50. — Le direzioni e le sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo provvedono alla liquidazione delle forniture e lavori, sia che il pagamento debba essere disposto dall'Amministrazione centrale, sia che debba essere effettuato dalla direzione o sezione.

Della regolarità delle liquidazioni e dei documenti giustificativi sono responsabili, per le direzioni il direttore ed il capo reparto competente, e per le sezioni il capo sezione e l'ufficiale incaricato.

I pagamenti delle spese in economia sono eseguiti a mezzo di ordinativi di pagamento sugli ordini di accreditamento, oppure direttamente dalle casse delle direzioni o sezioni, limitatamente alle somme prelevabili a proprio favore.

CAPO II.

GESTIONE DEI MAGAZZINI E DEI LABORATORI.

Dotazione dei magazzini.

51. — Il Ministero della Marina determina le quantità complessive di viveri e di vestiario costituenti le dotazioni di ciascun magazzino, tenendo conto dei generi che costituiscono la razione viveri, degli effetti che costituiscono il corredo e della forza numerica cui ogni direzione o sezione deve provvedere.

Rifornimento dei magazzini.

52. — I magazzini viveri e vestiario sono normalmente riforniti mediante acquisti diretti effettuati dalla Amministrazione della R. Marina o da altra Amministrazione militare, secondo le disposizioni del capo precedente. Possono essere anche riforniti mediante cessione a pagamento da altra Amministrazione dello Stato ovvero mediante passaggio da altro magazzino della R. Marina.

I magazzini predetti ricevono altresì i viveri ed il vestiario, che vengono retrodati da RR. Navi o da Enti a terra provvisti di deposito, ai sensi del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei Corpi e delle RR. Navi.

Distribuzione viveri e vestiario.

53. — Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo provvedono:

a) alle distribuzioni giornaliere delle razioni in natura spettanti ai militari degli Enti a terra e delle Navi in disponibilità nella sede;

b) alla prima vestizione dei militari arruolati e richiamati ed alle altre distribuzioni di effetti di corredo ai militari delle Navi e degli Enti non provvisti di deposito vestiario;

c) al rifornimento dei depositi viveri e vestiario delle Navi e degli Enti che ne sono provvisti, giusta il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei Corpi e delle RR. Navi;

d) ai passaggi a magazzini dipendenti da altre autorità della R. Marina, secondo le disposizioni impartite dal Ministero.

Cessioni a pagamento.

54. — Le cessioni a pagamento di viveri alle mense costituite e di oggetti di vestiario ai militari del Corpo Reale Equipaggi marittimi sono effettuate in base alle norme speciali, vigenti in materia. I prezzi da applicarsi nelle liquidazioni risultano da apposite tariffe, approvate dal Ministero della Marina.

Le cessioni a pagamento di vettovaglie o effetti di corredo ad Amministrazioni estranee alla R. Marina od a privati debbono essere autorizzate dal Ministero (Direzione centrale di commissariato). In caso di eccezionale necessità ed urgenza possono i comandanti della sede autorizzare tali cessioni, riferendone al Ministero.

Perdite ed avarie.

55. — Le avarie e le perdite devono essere accertate da una commissione di tre ufficiali, nominati dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato, della quale non possono far parte il consegnatario di magazzino ed i suoi coadiutori. Uno degli ufficiali deve essere possibilmente perito in merceologia. La commissione, accertate le cause

determinanti le avarie e le perdite, invita il consegnatario a presentare le proprie giustificazioni atte a comprovare che non sia a lui imputabile il danno per alcuna delle cause previste nei primi due comuni dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

In ogni caso la commissione redige apposito verbale motivato, che dovrà essere allegato alla contabilità dell'esercizio al quale la perdita o l'avaria si riferisce.

Il direttore o capo sezione dei servizi di commissariato esprime il suo giudizio circa le eventuali responsabilità o l'ammissibilità della causa di forza maggiore regolarmente giustificata, con apposita annotazione sul verbale redatto dalla commissione di cui sopra, e trasmette detto verbale al Ministero per l'autorizzazione di scarico. Essa non ha effetto di legale liberazione nei riguardi del consegnatario, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei Conti sulla sua responsabilità. Le indagini per l'accertamento e la delimitazione delle singole responsabilità debbono essere fatte sia in ordine all'operato dei consegnatari sia in ordine a quello dei funzionari preposti alla direzione, alla vigilanza ed ai controlli, ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con R. D. 27 dicembre 1925, n. 2565.

Cali e sfridi.

56. — L'accertamento dei cali naturali e degli sfridi è effettuato al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con le modalità di cui all'articolo precedente. Oltre che sull'accertamento quantitativo dei generi mancanti, la commissione deve pronunziarsi sull'attendibilità dei cali e sfridi stessi.

Classifica del vestiario a valore ridotto.

57. — La riduzione del valore del vestiario è autorizzata dal Ministero, in seguito a verbale di una commissione, nominata e composta come all'articolo 55.

Ricambi e dismissioni delle dotazioni fisse.

58. — Gli strumenti, arnesi, utensili ed oggetti analoghi che formano corredo dei magazzini e dei laboratori di produzione e trasformazione dei viveri e del vestiario e che non siano più atti al servizio sono dismessi con determinazione del direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M., previo parere di una commissione da lui nominata e composta di tre ufficiali, uno dei quali possibilmente perito in merceologia.

Per la dismissione dei macchinari la commissione è nominata e composta come innanzi, con la variante che uno dei membri deve essere un ufficiale inferiore del genio navale o in mancanza un ufficiale del C. R. E. M. di adatta specialità destinato dal comando della sede. Il direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M. appone il suo parere sul verbale, che trasmette al Ministero per le decisioni.

Vendite.

59. — Le vendite dei generi e dei materiali fuori uso sono autorizzate dal Ministero, su proposta dei direttori e capi sezione dei servizi di commissariato.

Per le partite di valore non eccedente le lire 1000 i direttori e capi sezione possono, con autorizzazione ministeriale, contrattare la vendita a trattativa privata ed eseguire l'immediata consegna all'acquirente. Negli altri casi si provvede a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Allorchè il valore della vendita non ecceda le L. 5000 ed occorra per ragioni di sicurezza o d'igiene o per necessità militari sgombrare al più presto i magazzini, depositi e locali dell'Amministrazione, possono i comandi delle rispettive sedi approvare il contratto, per delega del Ministero della Marina, ed autorizzare l'immediata esecuzione, informandone il Ministero.

Capo III

Contabilità

Riepiloghi delle distribuzioni.

60. — I consegnatari di magazzino compilano le ricapitolazioni delle somministrazioni di viveri e di vestiario separatamente per ogni specie di operazioni contabili e cioè:

a) per le distribuzioni giornaliere delle razioni in natura e per le distribuzioni gratuite di effetti di corredo;

b) per le somministrazioni alle RR. Navi ed Enti a terra per rifornimento dei depositi;

c) per le cessioni a pagamento.

Scritture.

61. — I consegnatari di magazzino tengono i seguenti registri contabili:

a) un *giornale*, nel quale registrano cronologicamente le operazioni di entrata ed uscita dei generi e materiali;

b) un *registro analitico riassuntivo delle rimanenze e dei movimenti avvenuti nei generi e materiali*;

c) i registri sussidiari prescritti da disposizioni ministeriali.

Rendiconti.

62. — Le variazioni e le consistenze dei generi e materiali sono dimostrate nel modo indicato dalle disposizioni per l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, concernente l'istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Inventari.

63. — I macchinari e materiali di dotazione fissa dei magazzini e laboratori, compresi quelli dei gabinetti merceologici, sono iscritti in appositi inventari, tenuti, secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle RR. Navi, in contraddittorio con i competenti uffici di ragioneria dei RR. arsenali e delle basi navali.

TITOLO IV.

SERVIZIO DEI MATERIALI.

Generalità.

64. — Il servizio dei materiali comprende:

a) l'acquisto, la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo di carattere generale, stabiliti con determinazione ministeriale, degli oggetti di mensa e di cucina, degli oggetti di dotazione di competenza del commissariato e dei materiali di casermaggio in genere;

b) la gestione del servizio del casermaggio per i militari dell'Arma dei carabinieri reali, addetti agli stabilimenti militari marittimi;

c) l'amministrazione del personale salariato adibito ai magazzini e laboratori di propria competenza.

Acquisti e lavori.

65. — Agli acquisti dei materiali di cui al precedente articolo ed alla esecuzione di lavori da affidarsi alla industria privata si provvede, di regola, mediante contratti stipulati dall'Amministrazione della marina od eventualmente, per quanto riguarda i materiali di casermaggio, da altra Amministrazione dello Stato, cui ne sia affidato l'incarico per tutte le Forze Armate, a seguito di pubblico incanto, di licitazione o trattativa privata ovvero di appalto-concorso, secondo le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e secondo le speciali disposizioni per i contratti delle Amministrazioni militari.

I direttori e capi sezione dei servizi di commissariato M. M. provvedono direttamente agli acquisti di materiali ed alla esecuzione di lavori, nei limiti e secondo le norme del presente ordinamento sui servizi in economia della sussistenza e del vestiario.

Collaudi.

66. — I materiali di consumo, prima di essere introdotti in magazzino debbono essere collaudati ed accettati dalle giunte di ricezione dei RR. arsenali, basi navali, cantieri ed officine autonome, delle quali, per l'accettazione di tali materiali, fa parte, come membro, un ufficiale delegato delle direzioni o sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo.

I materiali di consumo rifiutati dalle giunte di ricezione sono sottoposti, in caso di appello dei fornitori, all'esame della giunta superiore di ricezione dei RR. arsenali, basi navali, cantieri ed officine autonome, della quale, in tali casi, fa parte, come membro, il direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M.

I materiali di dotazione di mensa e di cucina e quelli di casermaggio sono collaudati da una commissione composta come per i viveri ed il vestiario ed il giudizio di appello, in caso di reclamo dei fornitori avverso le decisioni di rifiuto, è deferito ad una commissione superiore composta e nominata come all'art. 49, quarto comma.

Distribuzioni dei materiali di consumo.

67. — I magazzini « consumi, dotazioni di mensa e casermaggio » distribuiscono, con l'osservanza delle norme stabilite dallo speciale regolamento, i materiali consumabili di carattere generale delle qualità e tipi in uso nella R. Marina, previsti dalle tabelle di consumo, ad eccezione di quelli che le RR. Navi, le difese marittime, i semafori, le stazioni R. T. e similari debbono acquistare direttamente con lo speciale assegno mensile. Per la eventuale adozione di nuovi materiali, i consigli dei lavori dei RR. arsenali, basi navali, cantieri ed officine autonome, dei quali, in tal caso, fa parte come membro il direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M., debbono farne proposta al Ministero (Direzione centrale di commissariato).

Le quantità massime di materiali « consumabili » da prelevarsi dalle RR. Navi, dalle difese marittime, dai semafori, dalle stazioni R. T. e similari sono determinate da apposite tabelle di consumo che, per le navi di uso locale ed i galleggianti in genere, sono approvate dal consiglio dei lavori dei RR. arsenali, basi navali e cantieri, ed officine autonome, con l'intervento (in qualità di membro) del direttore o capo sezione dei servizi di commissariato, e per le altre navi e gli enti a terra, sono approvate dal Ministero.

Nessuna somministrazione di materiali di consumo deve essere fatta agli enti estranei ai RR. arsenali.

Dotazioni di mensa.

68. — I materiali costituenti le « dotazioni di mensa » sono previsti dall'apposito regolamento.

Materiali di dotazione e di casermaggio.

69. — I materiali di « dotazione » e di « casermaggio » da distribuirsi dai magazzini del commissariato sono determinati dal Ministero.

Le direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. provvedono alla somministrazione di detti materiali alle RR. navi ed agli enti a terra, esclusi i comandi dei RR. arsenali, basi navali, cantieri ed officine autonome, le direzioni dei lavori, gli ospedali, le scuole e gl'istituti di marina.

Gli aumenti agli inventari debbono essere autorizzati dal Ministero.

Commissione di verifica del materiale di dotazione.

70. — Presso ciascuna direzione o sezione dei servizi di commissariato militare marittimo è istituita una commissione permanente, composta di ufficiali di commissariato e del C. R. E. M. designati dal direttore o capo sezione, denominata « Commissione di verifica del materiale di dotazione » alla quale compete giudicare sulle proposte di ricambio o riparazione dei materiali di competenza del commissariato in caricamento alle RR. navi, depositi, distaccamenti, alloggi ed uffici militari, e l'esecuzione delle ricognizioni a bordo e a terra degli oggetti di mensa.

Qualora le commissioni di verifica riconoscano che gli oggetti presentati per il ricambio o per riparazioni siano in cattivo stato non per vetustà o per il lungo impiego, ma per mancanza di cura nella loro conservazione, o abbiano motivo di ritenere che gli oggetti, presentati per il ricambio, non sono quelli di dotazione, esse non eseguono le operazioni domandate e ne riferiscono al direttore o capo sezione perchè possa provocare i provvedimenti di addebito o disciplinari a seconda dei casi.

I ricuperi dei materiali ricambiati saranno dalla commissione di verifica versati al magazzino.

Per le riparazioni di oggetti, presentati al ricambio dalle RR. navi, le direzioni o sezioni dei servizi di commissariato M. M. rivolgono le richieste alle direzioni dei lavori, ai comandi delle basi navali ed alle officine autonome, a meno che non sia necessario affidarli all'industria privata.

Nel primo caso gli ordini di lavoro sono dalle competenti direzioni dei lavori o basi navali imputati alle navi per le quali i lavori sono stati richiesti.

Gestione e contabilità dei magazzini.

71. — Per la gestione e la contabilità dei magazzini « consumi, dotazioni di mensa e casermaggio » si osservano, per quanto non sia stabilito dal presente ordinamento o da regolamenti speciali, le norme in vigore per i magazzini degli arsenali, basi navali e cantieri della R. Marina.

TITOLO V.

SERVIZIO DEGLI STAMPATI.

Generalità.

72. — Il Ministero dà le disposizioni di massima per il servizio degli stampati.

Le direzioni ed eventualmente le sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo provvedono:

a) alla compilazione del fabbisogno annuale per gli Enti a terra e per le RR. navi in conformità delle prescrizioni ministeriali;

b) alla introduzione, ricognizione e custodia degli stampati ed alla distribuzione di essi agli enti a terra od alle RR. navi;

c) alla tenuta delle relative scritture contabili.

Autorità preposta al servizio stampati.

73. — Il servizio degli stampati dipende direttamente dal vice direttore presso le direzioni di commissariato M. M., e dal capo sezione presso le sezioni.

Consegnatario del magazzino.

74. — La custodia degli stampati e la tenuta delle relative scritture sono affidate ad un impiegato della categoria d'ordine dei RR. arsenali col titolo di « consegnatari degli stampati » e con gli obblighi e la responsabilità di contabile di materiali.

TITOLO VI.

ISPEZIONI.

Generalità.

75. — Il Ministero della Marina (Direzione centrale di commissariato M. M.) esercita azione di riscontro sulle casse e sui servizi tecnici, amministrativi e contabili delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M.

Ispezioni di cassa.

76. — Le ispezioni alla cassa di riserva delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. sono ordinate dai comandanti di dipartimento, comandanti militari marittimi o comandanti di marina ed eseguite secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle RR. navi.

Le ispezioni alla cassa corrente sono passate dal direttore o capo sezione dei servizi di commissariato M. M. secondo le norme del suddetto regolamento.

Ispezioni tecniche, amministrative e contabili.

77. — Le ispezioni generali o parziali ai servizi tecnici, amministrativi e contabili delle direzioni e sezioni di commissariato M. M., sono disposte dal Ministero ed eseguite a norma dell'art. 31 lettera *g*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, da ufficiali del corpo di commissariato M. M., superiori in grado o almeno in anzianità al direttore, o capo sezione.

Ispezioni dei comandanti di dipartimento, comandanti militari marittimi e comandanti di marina.

78. — I comandanti in capo di dipartimento, i comandanti militari marittimi ed i comandanti di marina eseguono personalmente, di loro iniziativa, le ispezioni, generali o parziali, che ritengono opportune, alla dipendente direzione o sezione dei servizi di commissariato M. M., e ne riferiscono al Ministero.

TITOLO VII.

STAMPATI E REGISTRI.

Modelli degli stampati e registri.

79. — I moduli e registri da usarsi per i servizi di competenza delle direzioni e sezioni dei servizi di commissariato M. M. che non siano prescritti da disposizioni per l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, concernente l'istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle RR. navi o da regolamenti speciali, sono stabiliti con determinazione ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

SIRIANNI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 124.
Radiazione della Regia cisterna « Giglio » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato Ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia cisterna « Giglio » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° marzo 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 7. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Costanzo Francesco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Vellani Federico fu Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il sig. Costanzo Francesco di Evasio chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio e della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Costanzo Francesco è nominato rappresentante del sig. Vellani Federico, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 22 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(738)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un appezzamento di terreno donato dal comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto pubblico stipulato in Arezzo il 13 gennaio 1933-XI a rogito del dott. Carlo fu Giuseppe Dini, notaio residente in Arezzo, (repertorio n. 9616), atto col quale il comune di Arezzo ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati 752,41, posto nelle immediate vicinanze delle mura urbane dalla parte interna fra porta San Clemente e porta San Lorentino, con l'intesa che su tale terreno il Comune costruirà un fabbricato ad uso di palestra ginnastica e accessori, il quale sarà di piena ed assoluta proprietà dell'Opera nazionale Balilla, mentre questa, per parte sua, corrisponderà al Comune un contributo di L. 120.000;
Veduta la deliberazione n. 12 in data 3 febbraio 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(745)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa agraria « Santa Maria del Carmine » di Preturio di Montoro Inferiore (Avellino) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, che fanno ad esse obbligo di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;
Veduto l'art. 24 della legge stessa che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria « S. Maria del Carmine » di Preturio di Montorio Inferiore in provincia di Avellino è inflitta la pena pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Avellino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(741)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera di S. E. il prefetto di Catania in data 7 febbraio 1933, n. 397, con la quale fa presente l'opportunità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di Caltagirone e alla nomina di un commissario governativo per la straordinaria amministrazione della Cassa medesima nella persona del rag. Giuseppe Tudisco di Cosimo, segretario della filiale di Caltagirone del Banco di Sicilia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) è sciolto e il sig. rag. Tudisco Giuseppe di Cosimo è nominato commissario governativo di detta Cassa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(742)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che la situazione in cui si trova attualmente la Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Villarosa (Enna) rende opportuno lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa stessa e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 14 febbraio 1933, n. 278, con la quale S. E. il prefetto di Enna propone il sig. rag. Giuseppe Di Cara a coprire la predetta carica di commissario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Villarosa (Enna) è sciolto ed il sig. rag. Giuseppe Di Cara è nominato commissario governativo ai sensi e coi poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(740)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933.

Conferma in carica del commissario governativo della Cassa rurale di Meldola (Forlì).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie;

Veduto il decreto del 21 aprile 1932, n. 9771, col quale S. E. il prefetto di Forlì ha nominato commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa rurale di Meldola il sig. cav. uff. rag. Giordano Zaoli;

Considerata l'opportunità di prorogare detta straordinaria amministrazione;

Decreta:

Il sig. cav. uff. rag. Giordano Zaoli è confermato nell'ufficio di commissario governativo della Cassa rurale di Meldola (Forlì) ai sensi e coi poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932-X, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(744)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1932.

Determinazione delle aliquote dei contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo posti a carico delle imprese industriali e agricole per l'anno 1933.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, concernente i contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

I contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo a carico delle imprese industriali e agricole di cui all'art. 16, lettera *b*), del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sono fissati per l'anno 1933 nella seguente misura:

a) per le imprese industriali in ragione dell'uno per cento dei premi, contributi ed accessori per contratti di assicurazione che saranno incassati nel periodo 1° gennaio 1933-31 dicembre 1933, senza distinzione dell'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono, con eccezione per le industrie meccaniche e metallurgiche, per le quali il contributo è ridotto al 0,80 per cento;

b) per le imprese agricole in ragione dell'1,20 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso nel quadriennio 1929-32 dagli enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli.

I contributi di cui alla lettera *a*), che continueranno ad essere riscossi a carico degli industriali dalla Cassa nazionale infortuni sotto forma di addizionale al premio ed accessori, e dai Sindacati di mutua assicurazione sotto forma di addizionale ai contributi ed accessori, ed i contributi di cui alla lettera *b*), che saranno prelevati dal contributo per

l'anno 1933, ed eventualmente dalle riserve, saranno versati dalla Cassa nazionale infortuni, dai Sindacati di mutua assicurazione e dagli Enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli al bilancio dell'entrata della Stato entro dieci giorni successivi al compimento di ogni bimestre.

I versamenti predetti dovranno essere eseguiti presso la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione gli Istituti di assicurazione hanno sede, chiedendone l'imputazione, per le rate scadenti il 10 marzo ed il 1° maggio 1933, al capitolo 141 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1932-33, denominato « Contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo » e, per tutte le altre rate, al capitolo corrispondente del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34, del quale sarà data comunicazione ai singoli Istituti.

Gli Istituti di assicurazione, appena effettuato il versamento, trasmetteranno le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684.

Roma, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(784)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-288.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorz Giuseppe di Francesco e di Teresa Zgur, nato a Podraga il 6 ottobre 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zorzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Hrib Luigia di Giovanni, nata il 18 luglio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8454)

N. 11419-281.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig. Ulianich Lucia di Matteo e di Sponza Frascesca, nata a Rovigno il 16 gennaio 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Ogliani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ulianich Silvano di Lucia, nato il 26 maggio 1923, figlio;
2. Ulianich Licia di Lucia, nata il 29 novembre 1924, figlia;
3. Ulianich Romano di Lucia, nato l'11 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8455)

N. 11419-286.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tominez Giovanni di Giovanni e di Maria Colombin, nato a Muggia il 1° febbraio 1873 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Candotti Antonia fu Giacomo, nata il 12 novembre 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8456)

N. 11419-254.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Sossich Oliva fu Gustavo e fu Coffou Orsola, nata a Cormons l'11 aprile 1884 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sossich Maria fu Gustavo, nata il 2 ottobre 1888, sorella.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8457)

N. 11419-259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Fumis Lucia vedova Soranz fu Valentino e fu Vettach Caterina, nata a Ronchi dei Legionari il 13 dicembre 1863 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8458)

N. 11419-289.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepcich Antonio fu Giovanni e fu Domenica Smocovich, nato a Pola il 14 novembre 1886 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Steffi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bubicic Eufemia fu Matteo, nata il 7 febbraio 1889, moglie;
2. Stepcich Elvira di Antonio, nata il 1° gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8459)

N. 11419-280.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Pahor Maria ved. Stepancic fu Antonio e fu Macorin Anna, nata a Iamiano il 15 giugno 1849 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8460)

N. 11419-260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simcic Luigi fu Giuseppe e fu Sfiligoj Caterina, nato a Bigliana l'11 novembre 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Simoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Soban Olga di Antonio, nata l'11 aprile 1894, moglie;
2. Simcic Daniele di Luigi, nato il 29 novembre 1916, figlio;
3. Simcic Vilma di Luigi, nata il 6 febbraio 1919, figlia;
4. Simcic Mirco di Luigi, nato il 13 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8461)

N. 11419-285.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Soban Giuseppe fu Antonio e di Moimas Caterina, nato a Monfalcone il 30 aprile 1890 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sobani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8462)

N. 11419-267.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Siderich Renato di Emma Siderich, nato a Trieste il 6 febbraio 1905 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sideri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8463)

N. 11419-264.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Semolic Emilia di Giovanni e di Luigia Pahor, nata a Opacchiasella il 25 aprile 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Semeli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Semolic Elena di Emilia, nata il 14 dicembre 1921, figlia;
2. Semolic Carolina di Emilia, nata il 1° gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8464)

N. 11419-287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Scarel Attilio fu Ermacora e di Pasqua Gregori, nato a Grado il 16 giugno 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Scarelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Lugnan Antonia di Baldassare, nata il 30 marzo 1895, moglie;
2. Scarel Rita di Attilio, nata il 26 febbraio 1917, figlia;
3. Scarel Italo di Attilio, nato il 15 dicembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8465)

N. 11419-284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sardoc Angelo di Francesco e fu Carolina Mokole, nato a Duino-Aurisina il 9 novembre 1891 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sardo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stolfa Virginia di Stefano, nata l'11 dicembre 1891, moglie;
2. Sardoc Angelo di Angelo, nato il 26 febbraio 1921, figlio;
3. Sardoc Corrado di Angelo, nato il 24 dicembre 1923, figlio;
4. Sardoc Egle di Angelo, nata il 13 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8466)

N. 11419-251.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Vittorio di Giacomo e di Zucco Maria, nato a Monfalcone il 24 aprile 1899 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Furlan Elsa fu Mario, nata il 23 novembre 1898, moglie;
2. Saranz Laura di Vittorio, nata il 2 settembre 1923, figlia;
3. Saranz Vittorio di Vittorio, nato il 26 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8467)

N. 11419-282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Angelo di Giacomo e di Zucco Maria, nato a Monfalcone il 31 maggio 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Fumis Maria fu Giovanni, nata il 1° maggio 1902, moglie;
2. Saranz Aldo di Angelo, nato il 28 dicembre 1922, figlio;
3. Saranz Giovanni di Angelo, nato il 19 novembre 1923, figlio;
4. Saranz Aurelio di Angelo, nato il 19 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8468)

N. 11419-278.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Giuseppe fu Andrea e di Anna Meneguzzi, nato a Monfalcone il 25 gennaio 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Olivo Maria di Giuseppe, nata il 12 agosto 1898, moglie;
2. Saranz Ida di Giuseppe, nata il 13 agosto 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8469)

N. 11419-14937.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Albich fu Nicolò, nato a Latisana (Udine) il 15 luglio 1901 e residente a Trieste, via Montecchi, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Albi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Albich è ridotto in « Albi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bruna Tantin in Albich di Anna, nata il 26 agosto 1907, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 4 marzo 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8725)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 1° marzo 1933-XI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

(789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel dicembre del 1930.

Dichiarazione del 14 ottobre 1930:
Marchio di fabbrica n. 11249 per vetture automobili, motori, parti e accessori.
Trasferito dalla ditta Lancia & C., alla Società anonima Lancia & C., fabbrica di automobili, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 16 settembre 1930, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10584, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 17 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 19954 per carrelli a quattro ruote per vagoni, piattaforme ad estremità cieca per vetture passeggeri, appoggio centrale per carrelli di vagoni, piattaforme di vagoni, telai verticali di estremità per vagoni ad estremità cieca e da vestibolo, meccanismo di trazione del traverso per vagoni, appoggi di corpo separabili per vagoni, tiranti trasversali per vagoni, bilancieri per vagoni, ferri portanti per vagoni, ecc.
Trasferito dalla Commonwealth Steel Company, a Granite City, Illinois, a John Joseph Dooher, a Granite City Illinois.
(Atto di cessione fatto a Granite City il 26 luglio 1929, registrato il 13 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21841, vol. 401, atti privati).

Dichiarazione del 17 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 19954 per carrelli a quattro ruote per vagoni, piattaforme ad estremità cieca per vetture passeggeri, appoggio centrale per carrelli di vagoni, piattaforme di vagoni, telai verticali di estremità per vagoni ad estremità cieca e da vestibolo, meccanismo di trazione del traverso per vagoni, appoggi di corpo separabili per vagoni, tiranti trasversali per vagoni, bilancieri per vagoni, ferri portanti per vagoni, ecc.
Trasferito da John Joseph Dooher, a Granite City Illinois alla General Steel Castings Corporation esercente sotto le leggi del Delaware a Granite City.
(Atto di cessione fatto a Granite City il 26 luglio 1929, registrato il 13 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21840, vol. 402, atti privati).

Dichiarazione del 15 gennaio 1930:
Marchio di fabbrica n. 19933 per apparecchi completi per illuminazione elettrica, di avviamento per veicoli motori e parti componenti di essi, compresi dinamo, macchine elettriche, commutatori, relais, regolatori, ecc.
Trasferito dalla North-East Electric Company, a Rochester (S.U.A.), alla North-East Appliance Corporation, esercente sotto le leggi dello Stato di New York, a Rochester.
(Atto di cessione fatto a Rochester il 18 ottobre 1929, registrato il 13 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18044, vol. 400, atti privati).

Dichiarazione del 15 gennaio 1930:
Marchio di fabbrica n. 30969 per apparecchi di messa in marcia per motori a combustione interna, apparecchi per illuminazione elettrica, apparecchi per accensione elettrica, trombe per segnalazione elettrica, ecc.
Trasferito dalla North-East Electric Company, a Rochester (S.U.A.), alla North-East Appliance Corporation, esercente sotto le leggi dello Stato di New York, a Rochester.
(Atto di cessione fatto a Rochester il 18 ottobre 1929, registrato il 13 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18044, vol. 400, atti privati).

Dichiarazione del 22 giugno 1929:
Marchio di fabbrica n. 7848 per prodotti farmaceutici, chimici, coloniali, ecc.
Trasferito dalla ditta Anton Deppe Söhne, ad Hamburg (Germania), alla Schimmel & C. Aktiengesellschaft, a Miltitz (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 15 maggio 1929, registrato il 19 giugno 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 33904, vol. 399, atti privati).

Dichiarazione del 28 giugno 1929:
Marchio di fabbrica n. 34269 per medicinali, prodotti chimici, coloniali, ecc.
Trasferito dalla ditta Anton Deppe Söhne, ad Amburgo, alla Schimmel & C. Aktiengesellschaft, a Miltitz.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 31 maggio 1929, registrato il 25 giugno 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34628, vol. 393, atti privati).

Dichiarazione del 12 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 30074 per prodotti chimici e farmaceutici in genere.
Trasferito da Pietro Pace, proprietario della ditta F.I.D.A. Farmaceutici Industrie Diverse Affini, ad Arezzo, ad Ida Sappia Fancello, ad Arezzo.
(Atto di cessione fatto a Roma il 31 gennaio 1926, registrato il 12 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14030, vol. 3119, atti privati).

Dichiarazione del 12 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica n. 29950 per prodotto farmaceutico.

Trasferito da Pietro Pace, proprietario della ditta F.I.D.A. Farmaceutici Industrie Diverse Affini, ad Arezzo, ad Ida Sappia Fancello, ad Arezzo.
(Atto di cessione fatto a Roma il 31 gennaio 1926, registrato il 12 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14030, vol. 3119, atti privati).

Dichiarazione del 5 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 11547 per preparato farmaceutico.
Trasferito da Demuth Rudolf, a Londra, alla Mc Kesson & Robbins Incorporated of Connecticut, a New York.
(Atto di cessione fatto a Londra il 30 aprile 1929, registrato il 2 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13532, vol. 399, atti privati).

Dichiarazione del 15 novembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 38467 per prodotti chimici per la fabbricazione del cuoio per suole.
Trasferito dalla Société en Commandite Simple Max Osterrieth & C., ad Anversa, alla Cataract Chemical Co. Inc., a Buffalo New York.
(Atto di cessione fatto ad Anversa il 15 settembre 1929, registrato il 9 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 32901, vol. 3297, atti privati).

Dichiarazione del 10 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 19242 per riflettori ed apparecchi di illuminazione di ogni genere, in metallo.
Trasferito dalla Duplexalite Corporation, esercente sotto le leggi dello Stato di New York, a New York, alla The Miller Company, esercente sotto le leggi del Connecticut, a Meriden-Connecticut.
(Atto di cessione fatto a New York il 31 ottobre 1929, registrato il 7 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14120, vol. 399, atti privati).

Dichiarazione del 12 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 26596 per sostanze alimentari o ingredienti di sostanze alimentari.
Trasferito dalla Certo Corporation, a Rochester, alla Postum Company Inc., a New York.
(Atto di cessione fatto a Rochester il 30 aprile 1929, registrato il 3 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 18193, vol. 509, atti privati).

Dichiarazione del 28 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 37764 per bibite gasate.
Trasferito dalla ditta P. Brambilla & C., a Milano, alla ditta S.A.G.A., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 17 dicembre 1929, registrato il 21 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3301, vol. 827, atti privati).

Dichiarazione del 19 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 22631 per cicli, motocicli, ecc.
Trasferito dalla ditta Magistroni Fratelli, a Vedano al Lambro, alla Società Anonima Fabbricazioni Meccaniche, a Vedano al Lambro.
(Atto di cessione fatto a Milano l'8 agosto 1929, registrato il 14 agosto 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2041, vol. 597, atti pubblici).

Dichiarazione del 6 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 20696 per polvere per tingere i tessuti.
Trasferito da Scofield Lillian E., a New York, alla Park & Tilford, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York, registrato il 2 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13531, atti privati).

Dichiarazione del 6 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 20696 per polvere per tingere i tessuti.
Trasferito dalla Park & Tilford, a New York, alla Continental Tintex & Dye Products Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 30 ottobre 1928, registrato il 29 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12997, vol. 390, atti privati).

Dichiarazione del 31 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 33903 per cordiali e bevande.
Trasferito dalla Kia-Ora Limited, a Victoria, alla Kia-Ora Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 12 settembre 1929, registrato il 17 ottobre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9226, vol. 397, atti privati).

Dichiarazione del 16 luglio 1927:
Marchio di fabbrica n. 23597 per olio di oliva.
Trasferito dalla ditta Ardoino & Bonavera, ad Oneglia, alla ditta Fratelli Calvo di Bernardo, a Porto Maurizio.
(Atto di cessione fatto ad Oneglia il 3 luglio 1907, registrato il 6 luglio 1907 all'ufficio demaniale di Oneglia, n. 17, vol. 44, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 gennaio 1930:
Marchio di fabbrica n. 3972 per preparati antiruggine.
Trasferito dalla Griffiths Brothers & Co., a Londra, alla Griffiths Bros & Co. London Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 19 dicembre 1929, registrato il 7 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17585, vol. 400, atti privati).

Dichiarazione del 24 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 11894 per prodotto farmaceutico.
Trasferito dalla T. Taeschener Chemische pharmazeutische Fabrik A. G., a Berlino, a T. Taeschner Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, Società in nome collettivo, a Podsdam.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato notarile del 28 novembre 1929, registrato il 13 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 31116, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 24 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 5330 per prodotti farmaceutici.
Trasferito dalla T. Taeschener Chemische pharmazeutische Fabrik A. G., a Berlino, a T. Taeschner Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, Società in nome collettivo, a Podsdam.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato notarile del 28 novembre 1929, registrato il 13 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 31116, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 12 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 37015 per medicinale contro la stitichezza.
Trasferito dalla Deshell Laboratories Incorporated, a Chicago Ill., alla Petrolagar Laboratories Inc., a Chicago Ill.
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato del Segretario di Stato del Daleware del 4 ottobre 1929, registrato il 6 dicembre 1929 all'Ufficio demaniale di Torino n. 18757, vol. 509, atti privati).

Dichiarazione del 30 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 31236 per composizioni consistenti principalmente in amianto per uso di isolamento elettrico e per costruzioni coibenti.
Trasferito dalla Turner Brothers Asbestos Company Ltd., a Rochdale Lancashire (Gr. Bret.), alla Turners Asbestos Cement Limited, a Rochdale Lancashire (Gr. Bret.).
(Atto di cessione fatto a Rochdale il 6 dicembre 1929, registrato il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16670, vol. 400, atti privati).

Dichiarazione del 19 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 19703 per conduttori elettrici isolati, materiali isolanti, amianto e prodotti d'amianto.
Trasferito dalla Marlin-Rockwell Corporation, a New York, alla Rockbestos Products Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).

(Atto di cessione fatto a New York il 18 luglio 1928, registrato il 12 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 20849, vol. 625, atti privati).

Dichiarazione del 19 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 19703 per conduttori elettrici isolati, materiali isolanti, amianto e prodotti di amianto.
Trasferito dalla Rockbestos Products Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Wilmington, alla Rockbestos Products Corporation, esercente sotto le leggi del Massachusetts, a New-Haven.
(Atto di cessione fatto a New-Haven il 18 luglio 1928, registrato il 12 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 20848, vol. 625, atti privati).

Dichiarazione del 2 novembre 1928:
Marchio di fabbrica n. 13826 per rasoio.
Trasferito da Caminiti Francesco, a Messina, ad Antonino Calogero, a Messina.
(Atto di cessione fatto a Messina il 13 novembre 1924, registrato il 2 dicembre 1924 all'ufficio demaniale di Messina, n. 2872, vol. 306, atti pubblici).

Dichiarazione del 21 marzo 1930:
Marchio di fabbrica n. 25295 per filo di acciaio armonico, nastri di acciaio per molle e seghe, ghise, ferri e acciai svedesi.
Trasferito dalla ditta Lombardi & Bonetti, a Milano, alla ditta Lombardi Adelchi, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 febbraio 1930, registrato il 26 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1133, vol. 3301, atti privati).

Dichiarazione del 21 marzo 1930:
Marchio di fabbrica n. 23980 per filo di acciaio, ecc.
Trasferito dalla ditta Lombardi & Bonetti, a Milano, alla ditta Lombardi Adelchi, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 febbraio 1930, registrato il 26 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1133, vol. 3301, atti privati).

Dichiarazione del 31 gennaio 1930:
Marchio di fabbrica n. 37498 per contraddistinguere confetterie.
Trasferito dalla Mintips Limited, a Londra, alla Soc. Nestlè And Anglo-Swiss Condensed Milk Co. a Chaw-Vevey (Svizzera).
(Atto di cessione fatto a Londra il 9 dicembre 1929, registrato il 28 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19787, vol. 401, atti privati).

Dichiarazione del 20 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 14786 per veicoli a motore, automobili e parti ed accessori relativi.
Trasferito dalla ditta Adam Opel, a Büsselsheim a/M., all'Adam Opel A. G., a Büsselsheim a/M.
Estratto dal registro di commercio dal Tribunale di Gross Gerau del 14 giugno 1929, registrato il 28 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10114, vol. 367, atti privati).

Dichiarazione del 19 febbraio 1930:
Marchio di fabbrica n. 35506 per medicinale per cura iodica contro l'arteriosclerosi, malattie renali, ecc.
Trasferito dal dott. Mario Cocciarelli, a Firenze, alla Soc. An. dott. M. Calosi & F., a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Firenze il 30 gennaio 1930, registrato il 3 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 17310, vol. 535, atti privati).

Dichiarazione del 12 dicembre 1929:
Marchio di fabbrica n. 37016 per medicinale contro la stitichezza.
Trasferito dalla Deshell Laboratories Incorporated, a Chicago Ill., alla Petrolagar Laboratories Inc., a Chicago Ill.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Segretario di Stato del Delaware del 4 ottobre 1929, registrato il 6 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 18757, vol. 509, atti privati).

Il direttore: A. JANNONI.

(762)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Costanza » di Milano.

Il liquidatore della Società italiana di assicurazioni trasporti « Costanza », con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi degli articoli 33 e 35 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che gli unici creditori in dipendenza di rapporti di assicurazone diretta sono:

Società G. Odino e C.	L. 20.991,10
Ditta Moscatelli e C.	» 10.770,90
Ditta Lumachi Giulio	» 8.935,36
Banca Commerciale Italiana	» 190,26
Società Garavaglia Pio	» 1.200 —

a favore dei quali chiede che sia svincolata la cauzione.
S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale un ricorso a questo Ministero, Servizio assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30, dalla data di pubblicazione del presente avviso comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della predetta Societeà, avv. Cesare Fugazza, via T. Salvini 5, Milano.

(760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Unificazione degli uffici del Consorzio di bonifica di Serbariu ricadente nella regione del Basso Sulcis.

Con R. decreto 12 gennaio 1933, registrato dalla Corte dei conti il 16 febbraio successivo al registro 4, foglio 119, è stato esteso al Consorzio di bonifica di Serbariu, ricadente nella regione del Basso Sulcis, il provvedimento di unificazione degli uffici già adottato con precedente R. decreto 15 settembre 1932 per gli altri consorzi di bonifica della stessa regione in base all'art. 6 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530
Della concreta attuazione di tale ordinamento è stato incaricato l'on. avv. Vittorio Tredici, al quale è stata pertanto affidata la presidenza dell'Ente interessato a norma dell'art. 5 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530.
Con lo stesso decreto è stato disposto che il Consorzio di bonifica costituito nella regione con R. decreto 11 aprile 1932 sotto la denominazione di Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, assuma la nuova denominazione di Consorzio di bonifica di Palmas Suergiu.

(751)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Pero ed Alpicella » in provincia di Savona.

Con R. decreto 10 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1933, registro n. 1, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Pero ed Alpicella », con sede in Varazze, provincia di Savona.
Il detto Consorzio, di cui fanno parte 296 ditte, con un comprensorio di 49.03.34 ettari, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Alpicella il 23 giugno 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(752)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Giardini » in provincia di Cosenza.

Con R. decreto 5 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1933, registro n. 3, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto

20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione « Giardini », con sede in Trebisacce, provincia di Cosenza.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 539 ditte, con un comprensorio di ettari 150.82.00, è stato costituito con decreto del 14 marzo 1931, n. 938, del Regio prefetto di Cosenza, ai sensi del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747.

(753)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Vaso Bogolella » in provincia di Brescia.

Con R. decreto 5 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio successivo, registro n. 3, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Vaso Bogolella », con sede in Pavone Mella, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio di cui fanno parte 53 ditte, con un comprensorio di 68.66.15 ettari è stato costituito con atto in data 18 gennaio 1914, rep. 735/462 a rogito del cessato notar Ruggeri Costanzo, in Pralboino, registrato in Leno il 7 febbraio 1914, n. 386, vol. 48, e successivi atti di adesione, debitamente trascritti all'Ufficio delle ipoteche di Brescia.

(754)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 54.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	—
Inghilterra (Sterlina)	68.60
Francia (Franco)	77.50
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.757
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.27
Cecoslovacchia (Corona)	58.57
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.05
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.655
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.50
Olanda (Fiorino)	7.917
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164 —
Svezia (Corona)	3.63
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.40
Id. 3,50 % (1902)	73.775
Id. 3 % lordo	55.10
Consolidato 5 %	83.625
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.75
Id. id Id. 1940	101.675
Id. id. Id. 1941	101.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 282.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita consolidato 3,50 per cento, n. 764830 di L. 1200,50 e n. 766747 di L. 77, intestati a Capone Cesare fu Angelo domiciliato a Sala Consilina (Salerno) e vincolati per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di esattore imposte dirette e tesoriere comunale di Sala Consilina pel decennio 1913-1922.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(766)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di interessi su titoli del debito pubblico.

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 290.

È stato denunciato lo smarrimento delle ricevute per le rate semestrali al 1° gennaio 1933 e seguenti, fino e compresa quella al 1° gennaio 1935, relative alla rendita Prestito Nazionale consolidato 5 per cento (Littorio) n. 32778 di L. 305 a favore di Accietto Carmela fu Alfredo, minore sotto la tutela dello zio Accietto Giovanni fu Vincenzo, domiciliato in Napoli.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 489 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, le dette ricevute saranno considerate di nessun valore e verrà provveduto al parziale tramutamento della rendita in parola col godimento degli interessi in corso, giusta la domanda presentata dal sunnominato Accietto Giovanni fu Vincenzo nell'interesse della minore titolare.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(767)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso bandito per due posti di direttore di Regia scuola agraria media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1932-XI (registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre successivo, registro 16 Educazione nazionale, foglio n. 310) con il quale veniva bandito un concorso in-

terno, per titoli, per un posto di direttore nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie (gruppo A, grado 6°) tra i professori delle scuole medesime, ordinari da almeno un sessennio;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1932-XI, in corso di registrazione, con il quale si portano a due i posti messi a concorso e si proroga il termine di scadenza;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo, in data 17 dicembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre successivo, n. 293;

Decreta:

In aggiunta ai documenti di rito richiesti dai succitati decreti Ministeriali 11 ottobre e 17 dicembre 1932-XI, per l'ammissione al predetto concorso interno per due posti di direttore nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie è pure richiesto il certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(797)

Varianti al concorso bandito per 11 posti di censore di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1932-XI (registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, registro 18 Educazione nazionale, foglio n. 27) con il quale veniva bandito un concorso pubblico per 11 posti di censore di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo, in data 17 dicembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre successivo;

Decreta:

In aggiunta ai documenti di rito richiesti dal succitato decreto Ministeriale 18 novembre 1932-XI, per l'ammissione al predetto concorso pubblico per 11 posti di censore di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie è pure richiesto il certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto in carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(798)

Concorso alla borsa di studio « William Ramsay » in Inghilterra per l'anno accademico 1933-34.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307;

Decreta:

È aperto il concorso alla borsa di studio « William Ramsay » in Inghilterra, per l'anno accademico 1933-34.

Alla borsa di studio è annesso l'assegno annuo di lire sterline 300, che sarà pagato al pensionato in quattro rate trimestrali anticipate in Londra dalla Fondazione « William Ramsay », la quale ha facoltà di prelevare sull'anzidetto assegno la somma di lire sterline 50 per spese di laboratorio.

Il pensionato ha l'obbligo di attendere in Inghilterra, ove deve recarsi il 1° ottobre 1933, a studi o ricerche di riconosciuta importanza nella chimica pura o applicata.

La borsa sarà conferita per un anno, ma ne potrà essere prorogato il godimento di sei mesi o di un anno, nel caso che il pensionato abbia in corso lavori o indagini scientifiche che, a giudizio del Consiglio della Fondazione, debbano essere condotte a termine nell'interesse della scienza.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare cittadini italiani, laureati in chimica o in chimica industriale o in chimica e farmacia in Università o Istituti superiori del Regno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. III) entro il 10 maggio 1933-XI.

La domanda con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e degli studi o ricerche che desidera compiere, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

4° certificato di cittadinanza italiana;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario politico del Fascio a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° documento da cui risulti che il candidato conosce la lingua inglese;

7° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

8° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nelle discipline chimiche;

9° un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 3 e 4 debbono essere debitamente legalizzati e di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i documenti e i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso, al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o, parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SOLMI.

(799)

Avviso di rettifica.

Nell'art. 3, lettera b), del bando di concorso a cattedre dei Regi istituti nautici, indetto col decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1933-XI, (pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1933-XI); dove è detto: « per il concorso alle cattedre di lettere italiane: laurea in lettere italiane »; deve leggersi: « laurea in lettere »; dove è detto: « per il concorso alle cattedre di storia e geografia: « laurea in lettere italiane », deve leggersi: « per il concorso alle cattedre di storia e geografia: laurea in lettere ».

(794)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.